

Dimissioni RLSSA- rielezione

Rammentiamo che l'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS, che nel CCNL dei servizi ambientali viene denominato RLSSA, è un diritto/dovere dei lavoratori e, non un obbligo del datore di lavoro. Infatti, l'art. 47, del D.Lgs. 81/2008, dispone le regole generali di elezione e/o designazione dei RLS, le cui modalità sono rimesse in modo esclusivo e in piena autonomia alle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Inoltre, riteniamo opportuno ricordare che l'art. 48 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce, tra l'altro, le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, RLST. Il CCNL dei servizi ambientali non né prevede il ricorso qualora non si proceda alle elezioni dei RLSSA.

Infine, nel sottolineare che la mancanza del RLS/RLSSA in azienda, pur escludendo l'idoneità di qualsivoglia modello organizzativo di gestione della salute e sicurezza sul lavoro a funzionare da esimente ai sensi del D.Lgs 231/2001, in coerenza ad una ricostruzione con intentio legis, si ritiene logico escludere la responsabilità del datore di lavoro nei casi di mancata nomina o elezione dell'RLS/RLSSA.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi

